

REGOLAMENTO

DISTANZE DAI LUOGHI SENSIBILI PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Approvato con delibera di C.C. n° 158 del 11.12.2019 così come emendato (Artt. 3,4, 6)



Art.	1 -	\cap	gg	ρt	to
Λ Ι ι.	т -		55	てι	ιu

Art. 2 – Attività soggette al rispetto delle distanze minime

Art. 3 – Luoghi sensibili

Art. 4 – Distanze minime dai luoghi sensibili

Art. 5 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

Art. 6 - Prescrizioni di esercizio

Art. 7 – Osservatorio locale del gioco

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 – Norma transitoria



Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, determina la distanza minima che deve essere rispettata in occasione di nuove attività di gioco lecito o di modifica di quelle esistenti nei confronti delle strutture pubbliche o private, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia, in seguito denominati "luoghi sensibili".
- 2. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione sono disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.

Art. 2 – Attività soggette al rispetto delle distanze minime

- 1. Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento le seguenti strutture specializzate nell'offerta di gioco e, pertanto, in grado di effettuare notevole richiamo:
 - a) Le sale giochi: locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 in seguito denominato semplicemente T.U.L.P.S. allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
 - b) Le sale dedicate: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
 - c) Le sale Bingo, locali di cui al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - d) Le agenzie di raccolta di scommesse sportive su incarico di concessionari di giochi,



autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

- e) I negozi di gioco (principale), cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del d.l. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della l. 22 dicembre 2008, n. 203, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- f) I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al d.p.r. 4 aprile 2001 n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
- 2. Sono apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.:
 - a) Le New slot: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre1972, n. 640;
 - b) Le Videolotteries (VLT): cioè gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre1972 n. 640.

Art. 3 - Luoghi sensibili

 Tenuto conto delle analisi e degli studi di settore in materia, i luoghi sensibili sono così:



- a) Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici, escluse in ogni caso le strutture per la prima infanzia (asili nido) e le scuole dell'infanzia;
- b) I centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati, sedi scout e di volontariato giovanile;
- c) I centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, palestre anche private e scuole di ballo;
- d) I luoghi di culto: chiese, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;
- e) I centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
- f) Le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario: case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
- g) Le biblioteche comunali o comunque aperte al pubblico;
- h) Uffici postali, bancari e ATM.

Art. 4 – Distanze minime da luoghi sensibili

- 1. Sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri 750;
 - a) L'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 2;
 - b) La prima installazione dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero nelle strutture di cui all'articolo 2.
- In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i giochi
 di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, già regolarmente detenuti, possono essere
 mantenuti. I giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui siano
 rispettata la distanza minima di m 750.
- 3. In presenza di più luoghi sensibili le distanze minime di cui al presente articolo debbono



essere rispettate da ciascuno di essi.

- 4. La distanza minima è calcolata secondo il percorso pedonale più breve tra l'accesso principale dell'esercizio indicato all'articolo 2 e l'accesso principale del luogo sensibile considerato, a prescindere dalla regolamentazione alla circolazione pedonale (attraversamenti, divieti e simili) disposta dal Codice della Strada.
- 5. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Municipale.

Art. 5 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

- 1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
 - a) Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.:
 - b) In caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - Nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e tipologia;
- 2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di:
 - a) Giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
 - b) Apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:
- 1. Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non



superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

- 2. Apparecchi e congegni di sola abilità, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- 3. Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) bis del T.U.L.P.S.: differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- 4. Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- 5. L'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze minime previste per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni.

Art. 6 – Prescrizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:



- a) Esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco.
- b) Previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c) bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente.
- c) Esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori ; d. Idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S, che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- e) Interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 16 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
- f. Posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista ed in prossimità dell'eventuale banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscano il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.
- 2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:
 - a) All'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 3;
 - b) Presso feste popolari, sagre e simili;
 - c) In aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia



- 3. Nei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro:
 - a) E' vietato utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
 - b) Deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
- 4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- 5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere istallati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.
- 6. L'orario delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l'orario di attivazione degli apparecchi/congegni di cui al presente regolamento, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza nel rispetto delle disposizioni del Questore.

Art. 7 – Osservatorio locale del gioco

- 1. Ai fini dell'acquisizione dei dati di consistenza dell'offerta di gioco nel territorio comunale la Polizia Municipale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rilevazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. presso gli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S. che hanno potuto attivarne senza che il Comune ne abbia avuto conoscenza.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Polizia Municipale trasmette, almeno ogni sei mesi, le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) al SUAP che predispone e mantiene aggiornato apposito data-base.



Art. 8 – Sanzioni

 Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL.

Art. 9 – Norma transitoria

 Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.